

# Fondazione

## “CASA DI RIPOSO CORTI NEMESIO - ONLUS”



# STATUTO

Approvato dal Consiglio comunale di Delebio  
con deliberazione n° 33 del 17.11.2014

## **CAPO I - Principi generali**

- Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede**
- Art. 2 – Scopi istituzionali**
- Art. 3 – Patrimonio**
- Art. 4 – Mezzi finanziari**

## **CAPO II – Organi della Fondazione**

- Art. 5 – Organi**
- Art. 6 – Composizione del Consiglio di Amministrazione**
- Art. 7 – Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione**
- Art. 8 – Incompatibilità alla carica di Consigliere**
- Art. 9 – Decadenza dei Consiglieri**
- Art. 10 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione**
- Art. 11 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**
- Art. 12 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione**
- Art. 13 – Il Presidente**
- Art. 14 – Il Revisore legale dei conti**
- Art. 15 – Il Direttore**

## **Capo III – Amministrazione della Fondazione**

- Art. 16 – Esercizio finanziario, servizio di cassa**
- Art. 17 – Organizzazione della Fondazione**

## **CAPO IV - Norme finali**

- Art. 18 – Estinzione della Fondazione**
- Art. 19 – Norma generale**
- Art. 20 – Norma transitoria**

## **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita per volontà ed iniziativa del Comune di Delebio una Fondazione denominata **"Casa di Riposo Corti Nemesio – Onlus"**, con sede in Delebio (So) in Via Benedetto Cairoli n. 13. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La costituzione della Fondazione è stata disposta dal Consiglio Comunale di Delebio, ente fondatore, con deliberazione n. 33 del 17.11.2014;

La Fondazione "Casa di Riposo Corti Nemesio" ONLUS è una persona giuridica privata, senza fini di lucro, con piena autonomia regolata dal presente statuto.

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La Fondazione esaurisce le sue finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

### **Art. 2 - Scopi istituzionali**

La fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La fondazione persegue lo scopo istituzionale di erogare, nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie, servizi di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria a favore di persone che si trovano, per qualsivoglia ragione, in stato di bisogno o in condizione di fragilità o di non autosufficienza, concorrendo alla realizzazione di un sistema locale integrato di servizi socio-sanitari-assistenziali.

La fondazione esercita la propria attività limitatamente al territorio di Regione Lombardia ed indirizza prioritariamente i propri interventi verso persone anziane e/o in condizione di fragilità residenti nel Comune di Delebio e nel mandamento della Comunità Montana Valtellina di Morbegno.

Nell'ambito ed in conformità agli scopi istituzionali, la fondazione svolge le attività accessorie di natura strumentale direttamente connesse al perseguimento delle finalità statutarie e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 460/1997. Tra queste si menzionano, a solo titolo esemplificativo:

- a) la partecipazione ad attività di progettazione della rete dei servizi socio-sanitari-assistenziali;
- b) lo svolgimento di indagini ed attività di studio volte all'individuazione dei bisogni presenti sul territorio nel quale opera la fondazione;
- c) la promozione culturale, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della fondazione;
- d) la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

La fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Per il perseguimento dei fini istituzionali la fondazione può stabilire forme di raccordo, collaborazione e integrazione con soggetti pubblici e privati.

E' fatto divieto alla fondazione di svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate nell'articolo 10, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 460/1997.

### **Art. 3 - Patrimonio**

Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili che costituiscono il fondo di dotazione originario.

Il patrimonio potrà essere incrementato da:

- a) acquisti, eredità, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- b) elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio,
- c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- d) contributi a destinazione vincolata;
- e) avanzi di gestione, destinati all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio è gestito secondo criteri di prudente amministrazione ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali. E' fatto obbligo agli Amministratori di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di trasformazione o alienazione di beni pervenuti alla Fondazione senza vincolo di destinazione o non più funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.

### **Art. 4 - Mezzi finanziari**

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) oblazioni, lasciti e donazioni o atti di liberalità non destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) rette degli utenti e/o di soggetti a ciò tenuti per legge o per obbligazione pattuita;
- e) tariffe o contributi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni e da convenzioni con Regione o altri soggetti;
- f) proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **CAPO II – Organi della Fondazione**

### **Art. 5 – Organi**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore legale dei conti.

Il consiglio di amministrazione nomina il Direttore al quale compete la direzione tecnico-amministrativa della Fondazione.

## **Art. 6 – Composizione del Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dal Sindaco del Comune di Delebio.

Può essere nominato membro del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione ogni cittadino che possiede i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale.

Non è consentito entrare a far parte del consiglio di amministrazione oltre due mandati consecutivi.

Le funzioni di membro del Consiglio sono gratuite, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese connesse all'esercizio del proprio mandato.

## **Art. 7 – Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione**

I Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e rimangono in carica sino a quando si sia provveduto all'insediamento dei nuovi nominati.

Il consiglio nel periodo di prorogatio può compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

## **Art. 8 – Incompatibilità alla carica di Consigliere**

Non possono assumere la carica di consigliere di amministrazione della Fondazione coloro che:

- a) sono dipendenti o consulenti della Fondazione;
- b) hanno lite pendente con la Fondazione o debiti con essa e siano stati legalmente posti in mora;
- c) sono stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti;
- d) ricoprono la carica di Sindaco in un comune o di Assessore di enti pubblici;
- e) esercitano funzioni di controllo nei confronti della Fondazione;
- f) Ricadono nelle ipotesi di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013.

## **Art. 9 – Decadenza dei Consiglieri**

I componenti del Consiglio di amministrazione ed il Presidente decadono di diritto dalla nomina:

- a) per incompatibilità alla carica che non vengano rimossa entro trenta giorni dalla sopravvenienza;
- b) per sentenza di condanna anche non definitiva per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a) e b), sentenza di condanna definitiva per le lett. c) e d) e, per la lett. e), coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati nella lett. a), se è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
- c) per provvedimento, anche non definitivo, che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15 comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990 n. 55
- d) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione senza giustificazione;
- e) per mancato rispetto delle norme statutarie o compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione non appena questo abbia notizia della sussistenza di una delle sopracitate condizioni di decadenza; all'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.

La cessazione anticipata dal mandato di un consigliere per qualsivoglia causa deve essere comunicata al Sindaco del Comune di Delebio affinché provveda alla surrogazione; i consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza dei consiglieri surrogati.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio ed il suo integrale rinnovo.

#### **Art. 10 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione neo eletto si insedia su convocazione del Presidente uscente entro quindici giorni dalla comunicazione alla Fondazione di tutte le nomine.

Nella prima seduta di insediamento, presieduta dal Consigliere più anziano per età, previa verifica sulla presenza di eventuali cause di incompatibilità, il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Nelle successive convocazioni il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vice Presidente, oppure dal membro più anziano per età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria due volte l'anno, per l'approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio annuale d'esercizio della Fondazione. E' inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri; in quest'ultimo caso, il Presidente convoca il Consiglio entro sette giorni dalla richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera, e-mail, fax, o telegramma contenente gli argomenti all'ordine dei giorno che dovrà pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza; detto termine è di almeno ventiquattr'ore prima dell'adunanza nei casi di convocazione d'urgenza.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere di trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse possono tuttavia essere invitati anche esterni per fornire comunicazioni, chiarimenti o relazioni sugli argomenti da trattare.

#### **Art. 11 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti la proposta di delibera si intende respinta.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, un Segretario verbalizzante nominato dal Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, tali funzioni saranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed i verbali delle adunanze sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti e dal Segretario dell'adunanza; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro.

## **Art. 12 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo strategico della Fondazione, definisce i programmi da attuare e gli obiettivi da raggiungere, verifica i risultati conseguiti, emana le direttive di carattere generale adottando tutti i provvedimenti di sua competenza.

Il Consiglio può delegare, anche in parte, i poteri di ordinaria amministrazione al Presidente, nel rispetto degli indirizzi e dei limiti fissati. Può, altresì, delegare il compimento di singoli atti di ordinaria amministrazione ad un consigliere o al Direttore fissando indirizzi e limiti.

Compete in modo esclusivo al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente;
- b) promuovere la decadenza dei consiglieri;
- c) deliberare le modifiche dello Statuto;
- d) approvare il Documento di programmazione economica di attribuzione del budget annuale di spesa;
- e) approvare il Bilancio/Rendiconto annuale d'esercizio della Fondazione;
- f) adottare i Regolamenti interni per la gestione dell'attività della Fondazione;
- g) disporre l'attivazione di nuovi servizi o la dismissione di servizi;
- h) decidere le forme di gestione dei servizi della Fondazione;
- i) programmare i volumi delle prestazioni dei vari servizi e la dotazione organica;
- j) deliberare l'adesione ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti;
- k) determinare le rette e le tariffe dei servizi erogati dalla Fondazione;
- l) approvare gli investimenti e gli interventi straordinari relativi ai beni mobili ed immobili;
- m) deliberare gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e la costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali su di essi;
- n) autorizzare la contrazione di mutui;
- o) disporre l'accettazione di eredità, legati e donazioni e le modifiche patrimoniali;
- p) approvare la stipulazione di convenzioni, contratti, accordi di programma, protocolli, intese, forme associative o di collaborazione con altri soggetti;
- q) nominare e revocare il Direttore;
- r) nominare e revocare propri rappresentanti presso enti, aziende, associazioni, consorzi e istituzioni;
- s) autorizzare il Presidente a stare e/o resistere in giudizio;
- t) conferire l'incarico per lo svolgimento del servizio di cassa.

## **Art. 13 – Il Presidente**

Il Presidente viene eletto fra i componenti del Consiglio di Amministrazione a votazione segreta nella prima seduta di insediamento. Nella stessa seduta viene eletto dal Consiglio anche il Vice-Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o di impedimento.

In caso di contemporanea assenza o impossibilità del Presidente e del Vice presidente le funzioni di Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano per età.

In particolare il Presidente della Fondazione:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolgendo attività propulsiva dell'attività dello stesso;
- b) assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- c) coordina le attività degli organi della Fondazione;
- d) redige la relazione di missione che accompagna il Bilancio/Rendiconto annuale d'esercizio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- e) cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione;
- f) ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori nelle liti, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- g) adotta specifici atti di ordinaria amministrazione delegati dal Consiglio di amministrazione;
- h) esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega;
- i) adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli nel più breve tempo possibile al consiglio di amministrazione per l'eventuale ratifica.

#### **Art. 14 – Il Revisore legale dei conti**

La Fondazione si avvale del Revisore legale dei Conti, nominato dal Sindaco del Comune di Delebio secondo le norme di legge vigenti, e scelto tra gli iscritti all'apposito Registro dei Revisori Legali presso il Ministero competente.

Il Revisore controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale secondo quanto stabilito dalle norme del codice civile.

Il compenso del Revisore viene fissato dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle tariffe e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

Il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 15– Il Direttore**

Il Direttore rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione, alle dirette dipendenze del Presidente e del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore provvede alla pianificazione operativa dei programmi dell'attività della Fondazione, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili dei servizi.

Le attribuzioni del direttore sono definite in apposito regolamento.

Il Direttore viene nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, per una durata non superiore a quella del consiglio stesso; qualora l'attribuzione delle funzioni di Direttore, precedentemente effettuata a favore di un dipendente, non venga riconfermata, tale scelta non pregiudica il rapporto di lavoro del medesimo con la fondazione e quest'ultimo verrà assegnato ad un posto di adeguato contenuto professionale.

### **CAPO III - Amministrazione della Fondazione**

#### **Art. 16- Esercizio finanziario, servizio di cassa**

L' esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione approva il Documento di programmazione economica, con il conferimento di poteri di spesa sulla base di attribuzione di budget finalizzati a progetti ed obiettivi.

Il Consiglio di Amministrazione approva inoltre il Bilancio o Rendiconto annuale d'esercizio della Fondazione, unitamente alla relazione morale e finanziaria, redatti nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.

La Fondazione provvede ad affidare ad un Istituto bancario il proprio servizio di riscossione e di pagamento, nonché la gestione dei servizi finanziari, sulla base di apposito capitolato che ne regola il servizio.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 17- Organizzazione della Fondazione**

L'ordinamento e la gestione della Fondazione viene disciplinata da appositi Regolamenti e da Procedure, Protocolli e Linee di indirizzo, affinché le attività svolte possano rispondere a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

In particolare, sono disciplinate da appositi Regolamenti:

- a) l'ammissione ai servizi della Fondazione;
- b) il reclutamento, l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale;
- c) la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione;
- d) le procedure di scelta dei contraenti;
- e) ogni altra materia che il Consiglio di amministrazione ritenga di regolamentare;

La Fondazione riconosce il valore delle risorse umane nell'organizzazione aziendale, attuata attraverso la responsabilizzazione individuale degli operatori, la qualificazione e l'aggiornamento professionale e l'adeguamento dei supporti tecnologici.

### **CAPO IV - Norme finali**

#### **Art. 18 - Estinzione della Fondazione**

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

Qualora venisse ritenuto esaurito lo scopo istituzionale, il Consiglio d'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale nell'ambito dei Servizi Sociali. Nel caso non fosse possibile procedere nei termini di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che provvede allo scioglimento della Fondazione, in base alle vigenti normative.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 19 – Norma generale**

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si applicano le norme e le disposizioni generali previste per le Fondazioni e per le persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro e quanto stabilito dalla legge regionale 13.02.2003, n°1 e dal Regolamento regionale 04.06.2003, n° 11.

**Art. 20 – Norma transitoria**

L'efficacia dell'applicazione della disciplina normativa sulle ONLUS è vincolata all'effettivo riconoscimento dello stato di Onlus da parte degli organi competenti.

